


Capo 1°
art. 1.

Progetto di legge
sulla responsabilità dei Ministri



Tutti gli Uffici meno il quinto
hanno annuso alla lettera il
suavente progetto di legge

Letto alla Camera il 19 Maggio 1878

I ministri, e gli altri agenti
e rappresentanti dell'autorità
pubblica sono responsabili degli
atti di governo o di ammi-
nistrazione ai quali hanno ap-
posta la loro firma o prestato
il loro consenso.

I ministri in particolare
sono inoltre responsabili
di tutti gli atti emanati dal
Re, nell'esercizio della sua auto-
rità e prerogativa Reale.

Art. 2.

La Camera dei deputati può pro-
nunciare l'accusa dei Ministri
per le seguenti cause:

- 1. Per tradimento, concussione,
e prevaricazione.
- 2. Per ogni crimine che dim-
puti al Ministro come dalui
commesso anche fuori dell'eser-
cizio delle sue funzioni.

Art. 3.

Vi ha reato di tradimento im-
putabile al Ministro
« 1° Se in alcuno dei modi contempla-
ti dall'art. 1° egli si è reso col-
pevole di maneggi, od attentati
rivolti a sospendere od a soppri-
mere lo Statuto, od a perallegare
l'azione di alcuno dei grandi
poteri dello Stato.

« 2° Se egli si sarà reso autore

o complice di uno dei reati di
lesa Maestà previsti dal Cap.
1.º e 2.º del Tit. 2.º del Lib. 2.º del Cod.
Penale

Art. 4.

Chi ha reato di concessione a
carico del Ministro

1.º Se in contravvenzione
degli art. 292, e 293 del
Codice Penale egli accetta doni
od offerte per negoziare un
trattato, o contraffarne la
ratifica, per conferire o togliere
una carica, od impiego qualun-
que, per omettere o fare qual-
sivoglia atto spettante alle
sue attribuzioni, o per facilitare
il conseguimento di appalti
o concessioni a danno dell'in-
teresse dello Stato, delle Pubb-
liche amministrazioni, o dei
pubblici stabilimenti.

2.º Se egli sottrae o lascia sottra-
ere solennemente dalla loro le-
gale destinazione a profitto suo
od altrui rendite, fondi, valori
o titoli di credito spettanti allo
Stato, alle Province ai Comuni,
alla Camera Municipale
ad altri stabilimenti pubbli-
ci, o se in altro modo qualun-
que contravviene all'art.
287 del Codice Penale

3.º Se egli ordina, autorizza

2

o tolleranza alcuna delle percezioni
illegali definite dall'art. 29^o
Del Codice penale.

Art. 3.

Vi ha reato di provocatione a carico
del Ministro:

1^o Se con doni, favori, decorazioni,
cariche, impieghi, promesse, im-
munità, o ~~immunità~~ qualunque, ed
mezzo di proclami, ordini, cir-
colari, od istruzioni date sia a
suoi subalterni od a pubblici
funzionari, ed eccedenti quan-
to si riferisce strettamente
all'esecuzione della legge, egli
interviene nelle elezioni poli-
tiche od amministrative, o
nella scelta dei giurati o
cerca di guadagnare voti nel
senato, o nella Camera elettiva
o di esercitare influenza sui
magistrati, sui giurati, sui
testimoni.

2^o Se si adopera o partecipa per
immunità, o eventi per scopi d'in-
fluenza sul corso dei fondi pub-
blici, o dei valori tassati alla
Borsa.

3^o Se indipendentemente dai
casi fin qui espressi egli com-
promette scientemente gli in-
teressi dello Stato colla violazio-
ne od inosservanza delle leggi od
abuso della sua autorità
per sospenderne od impedirne
l'esecuzione nei modi previsti
dall'art. 304 del Cod. P.

14 Se trafugare o lascia trafugare documenti, carte o titoli appartenenti all'amministrazione pubblica od agli archivi, od altrimenti si renda colpevole dei fatti contemplati nell'art. 284 del Cod. Penale.

15 Se presume o fa eseguire un atto governativo non rivestito della firma di un ministro;

16 Se cambia destinazione, od uiede la misura dei crediti autorizzati dagli atti della Camera elettorale;

17 Se per abuso di potere egli reca offesa ai diritti garantiti ai cittadini dalle leggi e dallo Statuto, in violazione degli art. 310, 311, 317, e 321 del Cod. Penale.

18 Se si ingerisce in traffici, e negozi incompatibili colla sua qualità contro gli art. 286, 287, 288, e 289 del Cod. Penale.

Capitolo II

Modo di procedere della Camera dei Deputati, nel caso di accusa contro i ministri.

Art. 6.

La Camera dei Deputati non può procedere contro un Ministro che dietro ad una denuncia firmata da 5 dei suoi membri

Art. 7.

La denuncia è consegnata al Presidente, che ne dà immediata comunicazione al Ministro. Dopo un intervallo non minore di tre giorni da quello della fatta consegna, la Camera sente l'opposizione dei Ministri della denuncia, ed apre la discussione nella quale il Ministro denunciato è udito senza domanda. In seguito la Camera pronuncia sia col rigettare, sia mediatamente la denuncia, sia col creare una commissione per esaminarla.

Art. 8

La Commissione si compone di 7 membri nominati dalla Camera col scrutinio di lista e alla maggioranza assoluta. I deputati che hanno firmata la denuncia non ne possono far parte, ma essi hanno il diritto di essere uditi

Dalla Commissione ogni qual
volta ne furono le Commissioni;
il ministro ha lo stesso diritto.

Art. 9.

La Commissione riceve e verifica
i documenti prodotti in appoggio
dei fatti denunciati, o prelan-
tati dal ministro per sua giu-
stificazione. Può far citare tes-
timoni, i quali sono tenuti
a comparire sotto le pene con-
nuente dal Cod. d'Instr. Crim.
Non può far subire interro-
gatori al ministro, né spie-
car mandato contro di
esso, ma può chiedergli le
informazioni ed i documenti
che giudica opportuni.

Art. 10.

La Commissione debbe pre-
sentare la sua relazione per
iscritto entro il mese che segui-
rà il giorno della sua nomi-
na, ammenochè prima della
spirare di questo termine essa
abbia ottenuto una prova dalla
Camera —

La mancata della relazione
nel termine stabilito la Com-
missione sarà sciolta di diritto.
Se nel termine di una quinzi-
ana che seguirà questo scio-

6
glimento la Camera dei deputati
non ha provveduto colla nomina
di una nuova commissione,
la denuncia sarà considerata
come abbandonata.

Art. 11.

Dopo pubblica lettura della
relazione, il ministro denunci-
cato e ciascun membro
della Camera, potranno, senza
portarli via, prendere visione
alle segreterie degli atti ver-
bali della commissione e di tutti
i documenti annessi.

La discussione generale non
sarà aperta che otto giorni
almeno dopo la communi-
cazione della relazione data
dal presidente della Camera
al ministro inquisito.

Art. 12.

Dopo la discussione generale,
la proposizione della denuncia
vien proposta dalla commissione
o da un membro della Camera,
questa proposizione è messa
ai voti la prima.

Se è adottata, non si darà
seguito alla denuncia.

Nel caso contrario, sarà votato
separatamente ed a scrutinio
segreto su ciascun dei pro-
posti capi d'accusa.

Un ultimo scrutinio sarà aper-
to sull'insieme della risolu-
zione —

Art. 13.

Tostoche i capi d'accusa sono approvati, la Camera nominerà immediatamente ^{due} o ^{tre} commissari incaricati di preparare, sostenere, e condurre a termine l'accusa.

Ciascuno commissario sarà nominato separatamente e a maggioranza assoluta.

I commissari eleggeranno a loro sesso un presidente incaricato della direzione dei lavori.

Art. 14.

Le risoluzioni che approvano i capi d'accusa e quella che incaricano i commissari sono firmate dal presidente e dal segretario della Camera e trasmesse immediatamente al Re e al Senato.

Art. 15.

Il potere di commissari è incaricati di sostenere l'accusa continuamente di pieno diritto durante tutto il corso del processo.

Art. 16.

Se la sessione della Camera è chiusa prima che sia cotta

tanta l'Alta Corte di giustizia
si sospende il procedimento
sino alla nuova convocazione.
Si continua il procedimento
se la sessione è chiusa dopo
la costituzione dell'Alta
Corte di giustizia.

Art. 17.

La Camera dei Deputati
può sempre fare all'apertura
del dibattimento, secondo le
forme prescritte per la proposta
di legge, dichiarare che abbia
fatto l'accusa. Questa
dichiarazione è trasmessa
immediatamente al Senato,
e l'accusa resta con ciò estinta.

Art. 18.

I Complici dei Ministri
saranno accusati congiunta-
mente con essi e giudicati
nelle medesime forme.

Art. 19.

L'accusa contro del Ministro
non potrà essere intentata
dalla camera di deputati
dopo trascorsi tre anni dal
giorno in cui il Ministro
cessò le sue funzioni.

Capo III

Procedimento davanti al Senato

Art 20

Il Presidente del Senato, appena ricevuti i capi d'accusa formulati contro di un ministro dalla Camera dei Deputati, ~~propone al Senato~~ ~~convoca il Senato, per essere costituito in aula~~ ~~di giustizia.~~

Questa costituzione avrà luogo entro 15 giorni al più dopo la ricezione del messaggio della Camera. I Senatori ^{debbono} ~~sono~~ ~~presenti~~ di presenza tutti ~~nel giorno~~ ~~indicated~~ ~~che~~ ~~l'accusa~~ ~~verrà~~ ~~discussa~~ ~~per~~ ~~addurre~~ ~~legittime~~ ~~cause~~ ~~di~~ ~~scusa~~ ~~che~~ ~~saranno~~ ~~apprezzate~~ ~~separatamente~~ ~~dalla~~ ~~Corte~~ ~~Senato.~~

Art 21

Costituita l'aula di giustizia, il presidente ~~decreta~~ ~~un~~ ~~mandato~~ ~~di~~ ~~carcerazione~~ ~~o~~ ~~di~~ ~~cattura~~ ~~e~~ ~~procede~~ ~~all'interrogatorio~~ ~~dell'accusato~~ ~~sul~~ ~~rapporto~~ ~~dello~~ ~~stesso~~ ~~accusato~~ ~~o~~ ~~per~~ ~~affidare~~ ~~alla~~ ~~Corte~~ ~~entro~~ ~~tre~~ ~~giorni~~ ~~dall'interrogatorio~~ ~~il~~ ~~verdict~~ ~~o~~ ~~la~~ ~~sentenza~~ ~~definitiva~~

può ordinare la cattura, qualora non sia stata ordinata dal Presidente. Può del pari

[Faint handwritten notes on the left side of the page, partially obscured by the main text.]

Art. 30.
 Per l'applicazione della pena di morte il
~~giudice pronuncia la sentenza~~
 nelle Corti per:
 nei casi di questo non contem-
 plati si applichera la pena di
~~carcere a tempo~~
 Il colpevole può inoltre
 essere condannato dalla Corte
 al risarcimento dei danni verso
 lo Stato

Art. 31.
 Il presidente dell'Alta Corte
 pronuncia la decisione in seduta
 pubblica, senza la presenza
 dell'accusato.

La condanna è immediata
 letta all'accusato dal segretario
 e trasmessa dal Presidente della
 Corte al guardasigilli, ~~che
 fa la funzione~~

In tutti i casi copia della
 sentenza è indirizzata sotto
 forma di Messaggi alla
 Camera dei deputati

Art. 32.
 Se il ministro è condannato
 in continuazione si costruisce
 prigione od arrestato pri-
 ma che la pena sia estinta
 con la prescrizione la sentenza
 è annullata e l'accusa ripiglia
 il suo effetto senza pregiudizio
 del diritto di abbandono che
 spetta alla Camera dei de-
 putati.

entro gli otto giorni dall'

26

[Handwritten signatures and notes at the bottom left of the page.]

[Handwritten initials or notes at the bottom center of the page.]

1003

Paraphrase del libro di S. Tommaso in cui si
discorre qualche relazione al sermone
di S. Agostino sull' carnagione. Helicon

—————